



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: Conferimento incarico di Addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XII legislatura.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 4 dicembre 2017 n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019);

DATO atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)

DECRETA

1. di conferire a Stefano Montecchiarini l'incarico di Addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, a decorrere dal 15 dicembre 2025 per la durata in carica del Presidente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 14/2003 e del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria n. 1/2005;
2. di dare atto che il rapporto di cui al presente incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e che l'incarico medesimo cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente, o comunque in ogni tempo per revoca da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale Gianluca Pasqui;
3. di stabilire che l'incarico ha ad oggetto l'attività di assistenza al Presidente per la redazione delle proposte di legge; supporto alla programmazione e organizzazione delle iniziative istituzionali promosse dal Presidente; collaborazione nei rapporti con le associazioni economiche e professionali di categoria, organizzazioni sindacali e con altri soggetti interni ed esterni alla Regione;
4. di attribuire all'Addetto al Gabinetto il trattamento fondamentale relativo all'area di inquadramento Funzionari ed Elevata qualificazione del CCNL Funzioni locali vigente, oltre ad un trattamento accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del medesimo comparto pari ad euro 16.000,00;
5. di definire lo schema di contratto, come da allegato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge regionale n. 14/2003;





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

6. di prevedere per il presente incarico una spesa annua pari ad euro 42.736,32, oltre ai relativi oneri riflessi e all’irap, a carico degli stanziamenti del Bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa sui capitoli 101102/04 (compensi), 101102/07 (oneri), 101102/08 (Irap);
7. di demandare al dirigente del Servizio Attività amministrativa gli adempimenti conseguenti, al perfezionarsi del relativo contratto di lavoro;
8. di demandare alla dirigente della Direzione “Risorse umane e strumentali” della Giunta regionale la liquidazione dei compensi e gli adempimenti di propria competenza, conseguenti al presente decreto.

Il Presidente
(*Gianluca Pasqui*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), articolo 13
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), articolo 17 e articolo 20

Motivazione

L'articolo 13 dello Statuto della Regione Marche disciplina l'elezione e la durata in carica del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente, l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) prevede che presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita un'apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un addetto al Gabinetto.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 17, l'Addetto al Gabinetto è nominato dal Presidente anche tra persone estranee all'amministrazione regionale, in possesso di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata di diritto privato e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente. I contenuti del contratto sono definiti con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. Al soggetto incaricato è attribuito un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del medesimo comparto Funzioni locali nella misura non superiore ad euro 16.000,00.

In data 27 ottobre 2025 si è aperta la XII legislatura, con l'elezione del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale Gianluca Pasqui e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Ufficio di presidenza. Tale termine finale definisce pertanto la durata massima degli incarichi conferibili.

Con decreto del Presidente n. 3/prescr del 28.11.2025 è già stato conferito l'incarico di Capo del Gabinetto.

In attuazione del comma 3 del sopra citato articolo 17, il Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot n. 8754 del 5.12.2025 ha disposto il conferimento dell'incarico di Addetto alla struttura del Gabinetto al dott. Avv. Stefano Montecchiarini, per la durata in carica del Presidente. L'incarico ha ad oggetto l'attività di assistenza al Presidente per la redazione delle proposte di legge; supporto alla programmazione e organizzazione delle iniziative istituzionali promosse dal





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Presidente; collaborazione nei rapporti con le associazioni economiche e professionali di categoria, organizzazioni sindacali e con altri soggetti interni ed esterni alla Regione Il compenso è stato stabilito in un trattamento fondamentale pari all'inquadramento nell'area Funzionari ed Elevata qualificazione del CCNL Funzioni locali vigente, oltre ad un trattamento accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del medesimo comparto pari ad euro 16.000,00.

Tenuto conto della natura fiduciaria dell'incarico prevista dalla legge, si dà atto che il dott. Stefano Montecchiarini è laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale di avvocato dal 2006; che il contenuto dell'incarico e lo schema di contratto sono stati definiti dal Presidente; infine, che il trattamento economico corrisponde a quello attribuibile ai sensi e nei limiti del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 14/2003 e del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 34/2017. Pertanto si procede secondo quanto disposto e si predispone il presente decreto presidenziale per il conferimento dell'incarico di Addetto del Gabinetto del Presidente.

Al decreto seguirà la sottoscrizione di un contratto di lavoro tempo a determinato di natura subordinata di diritto privato, previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Al perfezionarsi degli adempimenti saranno assunti con decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa gli impegni di spesa a carico dei capitoli del Bilancio del Consiglio regionale n. 101102/04 (compensi), n. 101102/07 (oneri) e n. 101102/8, (Irap), nei quali sono allocati gli stanziamenti a copertura della spesa. Trattandosi di spesa di personale che ha natura obbligatoria, per gli anni successivi al 2025 si rinvia al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2, paragrafo 5.2. La decorrenza prevista è dal 15 dicembre 2025 per la durata in carica del Presidente, nel rispetto del comma 7 dell'articolo 17 citato.

Il responsabile del procedimento

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente decreto, e visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio Attività amministrativa

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

ALLEGATI

- a) SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO IL GABINETTO DEL PRESIDENTE





CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO IL GABINETTO DEL PRESIDENTE

Il giorno _____, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, che interviene in nome e per conto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche (codice fiscale 80006310421), in qualità di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;

E

_____, nato a _____ il _____ residente _____, codice fiscale _____, di seguito denominato dipendente;

RICHIAMATI

- l'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio);
- l'articolo 21 della legge regionale 4 dicembre 2017 n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. _____ del _____ dicembre 2025, di conferimento dell'incarico di Addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;

DATO ATTO

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da _____, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto del rapporto)

1. Per le esigenze del Gabinetto del Presidente, è costituito con _____, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume gli obblighi derivanti dall'incarico di Addetto al Gabinetto del Presidente _____, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il contratto ha per oggetto i compiti assegnati dalla Presidenza, in particolare: l'attività di assistenza al Presidente per la redazione delle proposte di legge; il supporto alla programmazione e organizzazione delle iniziative istituzionali promosse dal Presidente; la collaborazione nei rapporti con le associazioni economiche e professionali di categoria, organizzazioni sindacali e con gli altri soggetti interni ed esterni alla Regione.
4. Il dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto. Tale vincolo fiduciario costituisce il presupposto e la condizione indispensabile sia per il conferimento dell'incarico che per la sua esecuzione e prosecuzione.

Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. L'addetto al Gabinetto si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo in favore del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente dichiara di non svolgere altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 376 del 5 settembre 2023 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi attribuiti soggetti



CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa delle Marche

esterni o conferiti dall'Amministrazione) e sue integrazioni. Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.

3. Il dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014.
4. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 3

(Durata del rapporto)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal _____ per la durata in carica del Presidente, e cessa contestualmente alla cessazione del Presidente che lo ha proposto o in ogni momento per revoca da parte del Presidente medesimo.
2. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Articolo 4

(Orario di lavoro)

1. Fermo l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1, il dipendente è tenuto ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a 36 ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con il Presidente su cinque giorni.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze del Presidente. Il dipendente è autorizzato allo svolgimento del lavoro agile dal Presidente, mediante sottoscrizione del relativo accordo.
3. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

Articolo 5

(Dimissioni del dipendente)

1. Il dipendente può recedere dal rapporto anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, fornendo un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Presidente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicazione trasmessa tramite il protocollo.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso, se ed in quanto dovuta, è determinata in misura pari all'importo della retribuzione spettante per il mancato preavviso.
4. E' facoltà del Presidente chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo da parte del dipendente.

Articolo 6

(Trattamento economico)

1. All'addetto al Gabinetto _____ compete il trattamento economico corrispondente all'inquadramento nell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione del CCNL Funzioni Locali, posizione iniziale, oltre ad un compenso accessorio commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa del medesimo comparto, determinato dal Presidente entro il limite stabilito dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 14/2003, in euro _____, per un totale annuo stimato di euro _____ lordi, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in 13 quote mensili.

Articolo 7

(Documentazione)

Le parti danno come conosciute le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati al dipendente o resi disponibili in formato digitale nella intranet regionale senza formare parte integrante del presente contratto.

Articolo 8

(Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9

(Foro competente)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 3 (Durata), 4 (Orario di lavoro), 6 (Trattamento economico) e 9 (Foro competente).

IL PRESIDENTE

IL DIPENDENTE
